

TRIBUNALE MILITARE DI VERONA

Il Presidente

OGGETTO: Bozza delle disposizioni organizzative ex art. 83 D.L. 17 marzo 2020 n.18 e successive modifiche in materia di contenimento e gestione emergenza epidemiologica da COVID-19

Visto l'art. 83 del D.L. 17/3/2020 n. 18, quale convertito e modificato, rispettivamente dalla legge 24/4/2020 n. 27 (in vigore dal 30/4/2020) e dal decreto legge n. 28 del 2020, in vigore dal primo maggio, che prevede al comma 6 l'obbligo per i capi degli uffici giudiziari, previa interlocuzione con i soggetti ivi indicati, per il periodo 12 maggio - 31 luglio 2020 di adottare misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie fornite dal Ministero della Salute al fine di quella di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone;

Visto il comma 7 del predetto articolo 83, che prevede che i capi uffici adottino, nell'adempimento dell'obbligo di cui al comma 6, una serie di misure elencate nelle lettere da a) a h), tra le quali la adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze nel periodo 11 maggio - 31 luglio 2020;

Ritenuta la necessità di prevedere misure organizzative e programmatiche che coniughino l'esigenza di contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria con quella di evitare o ridurre al minimo lo spostamento delle persone e l'assembramento negli uffici, allo scopo di impedire che lo svolgimento della attività ponga in pericolo la salute di tutti gli operatori della giustizia (parti, difensori, ausiliari e soggetti terzi;

Dato atto in ogni caso che, anche accedendo a parziale progressivo incremento delle unità di presidio e programmando lo svolgimento della attività giudiziaria, il rispetto del disposto di cui all'art. 87 D.L. n.18/20, vigente sino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, impone il "lavoro agile" come modalità di lavoro ordinario nelle pubbliche amministrazioni (*"che conseguentemente limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili"*);

Ritenuto che la possibilità di trattazione dei procedimenti deve anche rapportarsi alla presenza del personale amministrativo e che la deroga al lavoro agile è correlata e circoscritta *"esclusivamente le attività che ritengono indifferibili"*;

Rilevato che nelle previsioni normative in vigore è contenuta una sostanziale predeterminazione delle attività indifferibili, in relazione alle quali è peraltro disposto l'esercizio da remoto;

Richiamati i provvedimenti interni e relative disposizioni, emessi nel rispetto dei sopravvenuti atti normativi-regolamentari volti a contenere e fronteggiare l'emergenza epidemiologica manifestatasi sul territorio;

Richiamato il disposto di cui ai commi 6 e 7 del cit. art. 83 (nella versione post D.L. 28/20), che rimette al capo dell'ufficio di adottare, *"per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020 ...le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite ...al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone"*;

Rilevato che la quasi totalità del personale ha finora svolta la propria prestazione lavorativa secondo la modalità del lavoro agile, sicché è doveroso provvedere alla intensificazione

della presenza in ufficio, in relazione alla progressiva ripresa della ordinaria attività di udienza;

Ritenuto che per l'immediato futuro, a fronte di una situazione sanitaria nel territorio di competenza di questo ufficio di auspicata progressiva remissione dell'epidemia ma di doverosa persistente attenzione a misure di contenimento del contagio, debba da un lato darsi ingresso a procedimenti gestibili telematicamente con modalità da remoto e dall'altro dare corso a quei procedimenti penali che, per lo stato in cui si trovano, il numero e la provenienza delle parti coinvolte:

- a) Risultino compatibili con il rispetto delle prescrizioni volte a contenere e fronteggiare l'emergenza epidemiologica e provvedere alla tutela della salute individuale e collettiva;
- b) Rivelino, per contenuto intrinseco e nella motivata prospettazione delle parti processuali coinvolte, connotati per i quali si richiede la urgente ed indifferibile trattazione;

Ritenuto che in tale prospettiva possa contemplarsi una progressiva implementazione delle unità addette ai presidi di cancelleria, affinché, nell'assoluto rispetto di distanziamento tra persone e adozione DPI, si riesca a fronteggiare adeguatamente la prevista e progressiva e circoscritta trattazione dei procedimenti penali;

Visto l'articolo 83, comma 12-bis, quale modificato dal decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020, in ordine alle condizioni ed ai presupposti per la celebrazione delle udienze mediante collegamento da remoto ed alla previsione finale secondo cui la procedura da remoto non si applica *"salvo che le parti vi acconsentano, alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti"*;

Rilevato che sono in fase di implementazione le complessive misure tecnico amministrative necessarie per lo svolgimento delle udienze penali militari mediante collegamento da remoto;

Considerato che con decorrenza 12.5.20 viene meno la sospensione dei termini processuali, con riflessi anche per l'attività dei magistrati ed il deposito dei provvedimenti giurisdizionali;

Dato atto che nel settore penale la pur contemplata estensione delle udienze da remoto non esonera il giudice e l'assistente d'udienza dalla sua presenza in ufficio, il che, alla luce del disposto di cui al citato art.87, e degli incombenti successivi all'udienza gravanti in sede sul cancelliere, impone di temperare le contrapposte esigenze, avendo precipuo riguardo, anche in vista della concreta opzione per il numero di udienze da svolgere da remoto, all'evolversi della situazione sanitaria e all'incidenza sugli incombenti del personale di cancelleria, in relazione al quale occorre provvedere alla appropriata formazione tecnica;

Richiamate le disposizioni tutte già emesse, e tuttora vigenti, di rispetto all'interno dell'ufficio delle norme igienico-sanitarie impartite dall'Autorità sanitaria (dotazione e adozione di mascherine e guanti, messa a disposizione di prodotto disinfettante richiesta e monitoraggio pulizie approfondite nei locali; sanificazione dei locali) e di raccomandazione al distanziamento sociale nell'ufficio, a garanzia del quale si sta verificando la compatibilità di spazi e arredi con l'installazione di schermi trasparenti nei punti deputati al contatto con il pubblico, tra cui le aule di udienza;

Rilevato che con pregressi provvedimenti sono state differite tutte le udienze fissate nel periodo dall'inizio dell'emergenza sanitaria al 30 giugno 2020;

Sentiti il Procuratore militare della Repubblica in sede ed i colleghi magistrati,

DISPONE, quanto segue

da intendersi quali Linee Guida vincolanti **fino al 31.7.2020**, salvo ulteriori o diverse disposizioni in ragione dell'evolversi del quadro epidemiologico rappresentato dall'Autorità Sanitaria

- a) **Misure organizzative necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID- 19.**
- b) Ogni magistrato o dipendente, in caso di accertamento di contagio da Covid - 19 o di sintomi influenzali, ha l'obbligo di segnalare alla Presidenza e al responsabile dell'unità organizzativa di pertinenza amministrativa l'insorgenza della patologia per permettere l'attivazione del procedimento previsto con diretto coinvolgimento del medico competente¹;
- c) Con provvedimenti ad hoc, ed in relazione alla ripresa della attività di udienza, si provvederà ad assicurare la presenza in ufficio del personale che risulti necessario per gli incombeni di udienza, anche adottando, nel rispetto della prioritaria esigenza di tutela della salute e concordandone le specifiche forme con le organizzazioni

¹ Alla luce di quanto segnalato dall'ufficio del Garante della Privacy "In base alla disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro il dipendente ha uno specifico obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 20 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81). Al riguardo la direttiva n.1/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione ha specificato che in base a tale obbligo il dipendente pubblico e chi opera a vario titolo presso la P.A. deve segnalare all'amministrazione di provenire (o aver avuto contatti con chi proviene) da un'area a rischio. In tale quadro il datore di lavoro può invitare i propri dipendenti a fare, ove necessario, tali comunicazioni anche mediante canali dedicati. Tra le misure di prevenzione e contenimento del contagio che i datori di lavoro devono adottare in base al quadro normativo vigente, vi è la preclusione dell'accesso alla sede di lavoro a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS. A tal fine, anche alla luce delle successive disposizioni emanate nell'ambito del contenimento del contagio (v. Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali), è possibile richiedere una dichiarazione che attesti tali circostanze anche a terzi (es. visitatori e utenti)".

In capo al medico competente permane, anche nell'emergenza, il divieto di informare il datore di lavoro circa le specifiche patologie occorse ai lavoratori. Nel contesto dell'emergenza gli adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori da parte del medico competente, tra cui rientra anche la possibilità di sottoporre i lavoratori a visite straordinarie, tenuto conto della maggiore esposizione al rischio di contagio degli stessi, si configurano come vera e propria misura di prevenzione di carattere generale, e devono essere effettuati nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali e rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cfr. anche Protocollo condiviso del 14 marzo 2020). Nell'ambito dell'emergenza, il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST al fine di proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19 e, nello svolgimento dei propri compiti di sorveglianza sanitaria, segnala al datore di lavoro "situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti" (cfr. paragrafo 12 del predetto Protocollo). Ciò significa che, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di settore in materia di sorveglianza sanitaria e da quelle di protezione dei dati personali, il medico competente provvede a segnalare al datore di lavoro quei casi specifici in cui reputi che la particolare condizione di fragilità connessa anche allo stato di salute del dipendente ne suggerisca l'impiego in ambiti meno esposti al rischio di infezione. A tal fine, non è invece necessario comunicare al datore di lavoro la specifica patologia eventualmente sofferta dal lavoratore. In tale quadro il datore di lavoro può trattare, nel rispetto dei principi di protezione dei dati (v. art. 5 Regolamento UE 2016/679), i dati personali dei dipendenti solo se sia normativamente previsto o disposto dagli organi competenti ovvero su specifica segnalazione del medico competente, nello svolgimento dei propri compiti di sorveglianza sanitaria. In ogni caso dovranno essere raccolti solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da Covid-19, e astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva, alle specifiche località visitate o altri dettagli relativi alla sfera privata.

sindacali, moduli di appropriata flessibilità nella prestazione della attività lavorativa in ufficio;

- d) Tutti coloro che accedono al Tribunale militare di Verona sono tenuti a conformarsi alle prescrizioni igienico sanitarie impartite con i provvedimenti già disposti, con particolare riguardo all'obbligo di osservare il distanziamento ed a munirsi dei dispositivi di protezione (guanti e mascherine chirurgiche) già disponibili e che dovranno essere indossati per tutta la durata della presenza in Ufficio;
- e) I soggetti indicati nel punto precedente sono inoltre obbligati al momento dell'accesso in Tribunale a sottoporsi al rilevamento della temperatura corporea mediante termo scanner in dotazione al personale di sicurezza all'ingresso del Tribunale².
- f) La rilevazione di temperatura superiore ai 37,5 gradi centigradi impedirà l'accesso. In tal caso sarà richiesto ai soggetti interessati, in ogni caso muniti di apposita mascherina, di recarsi al proprio domicilio e contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
- g) Per il personale in servizio presso il Tribunale militare il consenso alla rilevazione della temperatura corporea verrà dato mediante la sottoscrizione una tantum di apposito modulo messo a disposizione della segreteria amministrativa per il personale civile e delle segreterie del presidente per il personale militare.
- h) All'ingresso del Tribunale dovrà essere affisso avviso con cui si invitano coloro che devono accedere a munirsi di mascherina e guanti protettivi.
- i) Coloro che, non ricompresi nel personale in servizio, non ritengano di dare il consenso alla misurazione della temperatura con termo laser non potranno recarsi all'interno dell'ufficio se non rilasciano una autodichiarazione in cui attestano di non presentare sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C)³.

² Al riguardo l'Ufficio del garante della Privacy ha affermato quanto segue, in risposta alla questione se l'amministrazione o l'impresa possano richiedere ai propri dipendenti di rendere informazioni, anche mediante un'autodichiarazione, in merito all'eventuale esposizione al contagio da COVID 19 quale condizione per l'accesso alla sede di lavoro: "In base alla disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro il dipendente ha uno specifico obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 20 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81). Al riguardo la direttiva n.1/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione ha specificato che in base a tale obbligo il dipendente pubblico e chi opera a vario titolo presso la P.A. deve segnalare all'amministrazione di provenire (o aver avuto contatti con chi proviene) da un'area a rischio. In tale quadro il datore di lavoro può invitare i propri dipendenti a fare, ove necessario, tali comunicazioni anche mediante canali dedicati. Tra le misure di prevenzione e contenimento del contagio che i datori di lavoro devono adottare in base al quadro normativo vigente, vi è la preclusione dell'accesso alla sede di lavoro a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS. A tal fine, anche alla luce delle successive disposizioni emanate nell'ambito del contenimento del contagio (v. Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali), è possibile richiedere una dichiarazione che attesti tali circostanze anche a terzi (es. visitatori e utenti). In ogni caso dovranno essere raccolti solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da Covid-19, e astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva, alle specifiche località visitate o altri dettagli relativi alla sfera privata.

³ Sono incerto su questo punto e prego la autorità sanitaria regionale di darmi indicazioni in merito.

- j) L'accesso alle cancellerie del Tribunale di Verona da parte di professionisti ed addetti a studi legali dovrà essere preannunciato, ove possibile e fatti salvi i casi urgenti, mediante contatto ai seguenti indirizzi o numeri di telefono di cui alla nota in calce, per concordare appuntamenti e così poter scaglionare il da farsi ed evitare ogni forma di assembramento⁴. Nell'eventualità in cui vi siano utenti che si presentino senza appuntamento, il servizio richiesto potrà essere reso solo se gli orari degli appuntamenti già fissati permettano di evitare assembramenti o incroci;
- k) L'accesso agli uffici di cui al punto precedente avviene dalle ore 10:00 alle ore 12:00, presso lo sportello del gabbiotto di ingresso, dotato di vetro separatore, ove sarà cura del personale in servizio al predetto gabbiotto contattare, in conformità alla programmazione dei cui sempre al punto precedente, il responsabile dell'ufficio interessato che provvederà ai necessari adempimenti;
- l) Tutti coloro che si trovano all'interno degli uffici del tribunale per svolgervi la propria attività dovranno mantenere la distanza di sicurezza di sicurezza interpersonale ed indossare i prescritti dispositivi di protezione, messi a disposizione ogni giorno in numero sufficiente ad assicurare le esigenze del personale chiamato a svolgere la sua prestazione lavorativa in ufficio.
- m) Il personale in servizio nell'ufficio avrà a disposizione una stanza singola o un locale di dimensioni tale da consentire ampiamente il rispetto della distanza interpersonale.
- n) Nel punto di ristoro e nei servizi igienici dovrà essere prevista una ventilazione continua degli ambienti, prevedendo altresì una turnazione nella fruizione nonché un tempo ridotto di permanenza all'interno degli stessi, naturalmente con adeguato distanziamento.
- o) Devono essere limitati al minimo indispensabile gli spostamenti all'interno dei locali del Tribunale e deve essere favorito, per i contatti di lavoro, il collegamento a distanza tramite telefono, e-mail o altro servizio telematico.

ORGANIZZAZIONE UDIENZE IN GENERALE.

⁴ CAPO SEGRETERIA PARTICOLARE

Col. Citarella Carmine

Tel. 045-4931110

Cell. 3207539459

Email: ccitarella@gm.difesa.it

CAPO PERS. CIVILE - DIR. CANCELLERIA

Dott.ssa Moscato Giuseppa

Tel. 045-4931106

cell. 3346252805

email: gmoscato@gm.difesa.it

FUNZIONARIO DI CANC. GIP-GUP

Dott. Mosca Antonio

Tel. 045-4931129

cell. 3355687660

email: amosca@gm.difesa.it

FUNZIONARIO CANC. DIBATTIMENTALE

Dott.ssa Zenobio di Fusco Annamaria

045-4931127

Cell. 3336982680

Email: azenobiodifusco@gm.difesa.it

Tutti i giudici e il personale di cancelleria appositamente individuato sono tenuti a dotarsi, in conformità alle disposizioni che saranno adottate dagli organi competenti, del sistema Teams professional al fine di svolgere l'attività lavorativa da remoto;

I giudici ed il personale addetto all'Ufficio limiteranno la loro presenza in Ufficio per adempiere ad obblighi organizzativi indifferibili e per gli adempimenti legati ai turni di presenza e di urgenza per lo svolgimento delle attività non sospese e dovranno comunque garantire la continuativa reperibilità anche per consentire eventuali sostituzioni che si rendessero necessarie;

I titolari delle unità organizzative (cancelleria Dibattimento, cancelleria GIP/GUP, Ufficio recupero crediti e spese di giustizia, Segreteria amministrativa, Segreteria della Presidenza) verificheranno - onde garantire la suddetta attività - l'assetto organizzativo delle cancellerie e segreterie, che già è stato articolato con presidi e con riduzione del personale presente;

Lo svolgimento delle udienze in forma tradizionale dovrà avvenire garantendo un distanziamento interpersonale di tre metri, con l'impiego di pannelli protettivi, di cui è stata richiesta la fornitura, e avendo cura di posizionare sulle postazioni del personale e di tutte le parti coinvolte apposito dispenser di liquido disinfettante, anche per la pulizia dei microfoni utilizzati nel corso della udienza.

Disposizioni in merito alle udienza Udienze dibattimentali.

1. Sarà assicurata in ogni caso la trattazione dei seguenti procedimenti, a carattere d'urgenza:

a. procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, e conseguenti procedimenti con rito direttissimo,

b. procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive

c. procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter L 354/75, e procedimenti a carico di persone sottoposte a misura cautelare personale, anche diverse da quelle detentive, o di sicurezza, per i quali i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedano che si proceda, con richiesta che in tal caso dovrà intervenire via PEC alla cancelleria del dibattimento o del Gip non oltre sette giorni prima della data d'udienza originariamente fissata;

d. procedimenti che con decreto motivato ciascun giudice o presidente di collegio riterrà presentare "carattere di urgenza", anche in relazione alle previsioni di cui all'art.392 c.p.p, in quanto la ritardata trattazione può recare grave pregiudizio a una delle parti, ed eventuale istanza motivata di parte.

e. processi in cui i termini massimi della misura cautelare vengano a scadenza entro la data del 11.11.2020;

2. I procedimenti di cui sopra saranno trattati prioritariamente mediante udienza in videoconferenza, quando debbano parteciparvi persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare, ovvero, a partire da quando ne sussisterà la concreta possibilità, con collegamenti da remoto ex art.83 commi 12 e 12 bis mediante utilizzo di programma Teams, in fase di acquisizione, nel rispetto dell'art.146 bis disp. att. c.p.p... Solo in via residuale, e tramite la adozione di tutte le misure precauzionali, si procederà alla trattazione dei procedimenti di cui sopra nella forma tradizionale;

3. Le udienze fissate nel mese di luglio, alla luce del calendario vigente, constatato il loro non eccessivo numero e la attuale indisponibilità di tutti i presupposti per il loro svolgimento da remoto, saranno tenute, salvo quanto stabilito nei punti successivi, nella forma tradizionale, a porte chiuse ex art. 472 comma terzo c.p.p. e con le tutele previste dalla normativa emergenziale quanto a dispositivi di protezione individuali (guanti, mascherine) e distanze di sicurezza.

3A.- Nella trattazione delle udienze di cui al punto precedente, il presidente del collegio disporrà per modo che per la singola udienza venga celebrato un numero di processi congruo rispetto all'obiettivo di evitare la confluenza negli apposti locali, se del caso disponendo per tempo la articolazione della udienza in più giornate ed evitando che per ogni udienza siano citati testi in numero superiore a tre, che vi siano coimputati in numero superiore a due e disponendo, anche con impegno delle prime ore del pomeriggio, che tra i programmati procedimenti intercorra un intervallo di tempo di due ore;

3B.- Le prescrizione di cui ai punti 3 e 3A non operano, ed ogni provvedimento in senso opposto dovrà essere immediatamente revocato a cura del presidente del collegio, nel caso in cui, in ragione dell'evolversi della situazione sanitaria, risulti pericoloso provvedere alla udienze nella forma tradizionale, sicché dovrà in tal caso valutarsi la possibilità di accesso alle udienze in collegamento da remoto o al rinvio a data successiva alla pausa estiva, con provvedimenti di rinvio da adottarsi non prima di sette giorni antecedenti la data d'udienza originariamente fissata, per l'eventualità di futuri provvedimenti/protocolli nella direzione di una maggiore ripresa dell'attività lavorativa;

3C.- I provvedimenti di rinvio saranno emessi fuori udienza dai singoli giudici, e saranno comunicati dalle cancellerie al difensore delle parti con le modalità previste dall'art. 83 comma 13, 14, 15 in tempistica rispettosa dei termini di legge; nelle more i rinvii saranno anticipati, con il mezzo più rapido ed adeguato, alla locale Procura della Repubblica ed alle pertinenti parti processuali.

3D.- Per i procedimenti di cui alle udienze rinviate, opera il disposto di cui all'art.83 comma 9 D.L. 18/20.

Disposizioni in merito alla Giurisdizione preliminare.

4. Verranno tenute e si svolgeranno nelle forme di cui al punto 2, e quindi nella forma tradizionale ove non risulti possibile l'opzione per le prioritarie modalità di trattazione da remoto, le udienze concernenti:

4.a- Procedimenti di cui all'art. 83 comma terzo lettere b) e c) D.L. n. 18/2020, come modificato dalla legge di conversione;

4.b.- L'espletamento degli interrogatori di garanzia ex art. 294 c.p.p. in relazione a misure cautelari già emesse o che verranno emesse dopo l'11/5/2020;

4.c.- Processi con soggetti sottoposti alla misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari.

4.d.- Le udienze preliminari già fissate relative al mese di luglio con un solo imputato e senza parte offesa, fermo restando che sarà il giudice a stabilire se possano celebrarsi nel mese di luglio eventuali riti alternativi o debba fissarsi la pertinente udienza dopo la pausa estiva;

4.e- le udienze di opposizione all'archiviazione;

4.f- Le udienze di estinzione MAP;

4.g- Incidenti di esecuzione.

5.- Se le udienze non potranno essere tenute con le modalità diverse da quella comportante la partecipazione fisica delle parti e quest'ultima modalità non risulti praticabile per la

evoluzione del quadro epidemiologico, le udienze di cui ai punti 4d), 4.f, e 4g verranno rinviate a data successiva al 31/7/2020, con tempistica e modalità a cura del giudice competente.

6.- I giudici della giurisdizione preliminare potranno disporre dell'aula udienze dibattimentali nella ipotesi in cui ritengano tale soluzione particolarmente idonea a garantire la tutela delle esigenze di prevenzione del rischio di contagio.

Disposizione in relazione ai procedimenti fissati nei mesi successivi alla pausa estiva.

7. Per i procedimenti fissati a decorrere dal mese di settembre si osserveranno i seguenti tendenziali criteri, allo scopo di contenere gli spostamenti dalle città più lontane dalla sede dell'ufficio giudiziario ed evitare l'assembramento negli uffici;

7.a- Rimodulare il calendario di udienze, sia preliminari che dibattimentali, evitando la sovrapposizione di più udienze nello stesso giorno, fissando per primi i procedimenti che, per luogo del fatto e luogo di provenienza delle parti e dei testi, comportino più brevi percorsi di spostamento;

7.b- Inserire in ciascuna udienza un massimo di due procedimenti, avendo cura che non vi siano più di due coimputati ed un numero complessivo di testimoni non superiore a quattro;

7.c- Provvedere a richiedere alle difese, ai fini di una tempestiva programmazione delle modalità di organizzazione delle udienze, se per le udienze di discussione finale, in pubblica udienza o camerale, e quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, acconsentano a che si proceda all'udienza con collegamento da remoto, dandone cortese e tempestiva comunicazione alla cancelleria almeno sette giorni prima dell'udienza;

8. A tal fine si dispone che a cura della segreteria del presidente, si richieda ai comandi regionali della Guardia di Finanza e dei Carabinieri dislocati nel territorio di competenza cortesemente di redigere e trasmettere a questo ufficio (mail di Citarella e Baronetto) l'elenco degli uffici di polizia giudiziaria compresi nel proprio ambito di competenza territoriale attrezzati per la videoconferenza.

9. Si comunichi la presente bozza di provvedimento, in all'articolo 83, comma 6, del D.L. 17/3/2020 n. 18, quale convertito e modificato, rispettivamente dalla legge 24/4/2020 n. 27 (in vigore dal 30/4/2020) e dal decreto legge n. 28 del 2020, in vigore dal primo maggio;

a:

Autorità Sanitaria regionale per il tramite del Presidente della Giunta Regionale,

Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Verona

(info@ordineavvocati.vr.it; davide.adami@alvassociati.com con cortese richiesta di inoltrarla ai consigli dell'ordine delle regioni che rientrano nella competenza del tribunale militare di Verona⁵;

Presidente Corte Militare di Appello;

Procuratore militare in sede;

Presidente di sezione e Magistrato coordinatore della sezione GIP GUP;

Magistrati del Tribunale militare di Verona;

Segreteria particolare del presidente.

Rappresentante lavoratori per la sicurezza;

⁵ Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria.

Si rappresenta agli organi sopra indicati di riscontrare la presente, con i rilievi ed i suggerimenti ritenuti opportuni, possibilmente entro il giorno 18 maggio, in modo da consentire la tempestiva adozione del provvedimento di linee guida definitivo.

Ringrazio per le celebrazioni

Il Presidente

Vincenzo Santoro

